

A.G.C. 5 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 5 –
Decreto dirigenziale n. 105 del 30 luglio 2010 - D.lgs 152/06 art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. DITTA:Eco Energy S.r.l. - Airola (BN), Via Caracciano zona PIP

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che “fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3,dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272,comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione”.
- che la ditta Eco Energy S.r.l., con D.D. n. 236 del 15/11/07 è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di “Riutilizzo rifiuti non pericolosi” opificio sito in via Caracciano zona PIP - Airola (BN);
- che il Sig. Aniello Ilario nato a Rotondi (AV) il 23/04/67, legale rappresentante della ditta Eco Energy S.r.l., già autorizzato con il suddetto Decreto Dirigenziale, con sede legale e stabilimento sito ad Airola (BN) via Caracciano zona PIP, esercente l'attività di “Riutilizzo rifiuti non pericolosi”, ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 per la modifica e l'ampliamento dell'impianto;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;
- che la ditta ha trasmesso, in data 27/04/10, copia della documentazione inviata al Servizio VIA del Settore Tutela Ambiente Napoli e valutata dalla Commissione VIA ai fini dell'espressione del parere di cui al D.D. n.166 del 25/02/10, che corrisponde alla documentazione acquisita agli atti di questo Settore relativa alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 08/07/10, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- del parere della Commissione VIA, di cui al D.D. 166 del 25/02/10, con cui l'impianto viene escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO

- il D.lgs 152/06;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 2 del 27/01/09 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la ditta Eco Energy S.r.l. legalmente rappresentata dal Sig. Aniello Ilario nato a Rotondi (AV) il 23/04/67, stabilimento sito in Airola (BN) via Caracciano zona PIP, alle emissioni diffuse in atmosfera di polveri, relative all'attività di "Riutilizzo rifiuti non pericolosi" e di seguito specificate;
 - Camino C1 (cernita e selezione manuale dei rifiuti) con emissioni di polveri;
2. obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot.183203 del 01/03/10 e successive integrazioni prot. 339608 del 19/04/10, prot. 365125 del 27/04/10 e prot. 536598 del 23/06/10);
 - b) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - c) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - d) trattare nel ciclo produttivo i seguenti rifiuti:
 - Tipologia 1.1 CER: 150101 - 150105 - 150106 - 200101;
 - Tipologia 2.1 CER: 101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102;
 - Tipologia 2.3 CER: 101199;
 - Tipologia 3.1 CER: 100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140;
 - Tipologia 3.2 CER: 100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140;
 - Tipologia 5.19 CER: 160216 - 160214 - 200136;
 - Tipologia 6.1 CER : 020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139;
 - Tipologia 8.2 CER: 040221 - 040222;
 - Tipologia 8.9 CER: 200110 - 200111 - 191208;
 - Tipologia 9.1 CER: 030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301;
 - Tipologia 10.2 CER: 160103;
 - e) rispetto di quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.lgs 152/06;
 - f) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **anno** . Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Airola (BN) al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
 - g) rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/06 nonché il rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'allegato IV del DM 05/02/98 e smi;
 - h) verificare periodicamente lo stato di integrità della pavimentazione dell'area esterna ed interna al fine di prevenire eventuali fenomeni di inquinamenti del suolo o della falda;
 - i) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
 - comunicare, almeno 15gg. prima, la data di messa in esercizio degli impianti;
 - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime due misurazioni delle emissioni prodotte dal camino C1;
 - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;
 - l) la messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio;
 - m) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 236 del 15/11/07 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
 4. demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
 5. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs 152/06;
 6. notificare il presente atto alla Ditta Eco Energy S.r.l.;
 7. darne comunicazione all'Assessore al ramo;
 8. trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
 9. inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Airola (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
 10. trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta